

Versione modificata con deliberazione 20 giugno 2008 - ARG/com 79/08

Disciplina del recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali

Art. 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

- “cliente finale” è il cliente idoneo finale di energia elettrica e/o di gas naturale;
- “cliente finale domestico” è, per il settore elettrico, il cliente finale di cui all’articolo 2, comma 2.2, lett. a), dell’Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 e, per il settore gas naturale, il cliente finale di cui all’articolo 13, comma 13.3, della deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03;
- “cliente finale che ha esercitato la propria idoneità” è il cliente finale che ha esercitato il diritto di potestativo di contrattare liberamente le condizioni della fornitura, fatti salvi i profili regolati, ivi compresa la scelta della controparte contrattuale;
- “cliente finale che non ha esercitato la propria idoneità” è il cliente finale diverso dal cliente finale che ha esercitato la propria idoneità anche qualora risulti assegnato al servizio di maggior tutela o al servizio di salvaguardia;
- “cliente in maggior tutela” è il cliente finale cui è erogato il servizio di maggior tutela ai sensi del decreto legge n. 73/07;
- “cliente in salvaguardia” è il cliente finale cui è erogato il servizio di salvaguardia ai sensi del decreto legge n. 73/07;
- “cliente in regime di tutela” è il cliente finale al quale sono applicate le condizioni economiche di cui alla deliberazione n. 138/03 o il cliente servito in maggior tutela;
- “cliente non in regime di tutela” è il cliente finale diverso dal cliente servito in regime di tutela;
- “contratto” è il contratto di fornitura di energia elettrica o di gas naturale al cliente finale;
- “contratto di fornitura congiunta” è il contratto unico per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale;
- “esercente” è il soggetto che svolge l’attività di vendita di energia elettrica e/o di gas naturale al cliente finale anche in regime di maggior tutela o di salvaguardia;
- “termine di decorrenza della comunicazione di recesso” è il termine da cui decorre il preavviso per l’esercizio del diritto di recesso;
- “diritto di recesso” è il diritto potestativo, riconosciuto alle parti, di recedere unilateralmente da un contratto di fornitura senza penalità e senza spese di chiusura;
- “contratti relativi ad utenze stagionali o ricorrenti” sono i contratti di durata inferiore all’anno;
- “proposta contrattuale” è la richiesta, completa di tutti gli elementi e formalizzata anche a mezzo della modulistica dell’esercente, con la quale il cliente finale richiede all’esercente la fornitura di energia elettrica e gas naturale anche congiunta.

Art. 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina l'esercizio del diritto di recesso dal contratto, anche se di fornitura congiunta, tra un cliente finale ed un esercente.
- 2.2 Il presente provvedimento non disciplina l'esercizio del diritto di recesso dai contratti relativi ad utenze stagionali o ricorrenti.

Art. 3

Diritto di recesso del cliente finale che non ha esercitato la propria idoneità e termini di preavviso

- 3.1 Il cliente finale che non ha esercitato la propria idoneità ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di un mese.

Art. 4

Diritto di recesso del cliente finale che ha esercitato la propria idoneità e termini di preavviso

- 4.1 Il contratto proposto ad un cliente finale domestico in regime di tutela o non in regime di tutela, anche se di fornitura congiunta, contiene una clausola di recesso ed un termine di preavviso che non può essere superiore a un mese ed è esercitabile in qualsiasi momento.
- 4.2 Il contratto proposto ad un cliente finale non domestico in regime di tutela o non in regime di tutela alimentato in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale non superiori a 200.000 mc/anno, anche se di fornitura congiunta, contiene una clausola di recesso ed un termine di preavviso che non può essere superiore a tre mesi ed è esercitabile in qualsiasi momento.
- 4.3 Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare esercente, ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, il termine di preavviso previsto nel contratto proposto al cliente finale di cui ai commi 3.1, 4.1 o 4.2 non potrà essere superiore a un mese ed è esercitabile in qualsiasi momento.
- 4.4 *abrogato*
- 4.5 Qualora il contratto di fornitura congiunta per effetto del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2.2, lett. a), dell'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 e dell' articolo 13, comma 13.3 della deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03 sia riconducibile contemporaneamente alle previsioni dei precedenti commi 4.1 e 4.2, il diritto di recesso deve essere esercitato secondo i termini di preavviso previsti al comma 4.2.
- 4.6 *abrogato*

Art. 5

Modalità di esercizio del diritto di recesso da parte del cliente finale

- 5.1 La volontà di esercitare il diritto di recesso deve essere manifestata dal cliente finale interessato in forma scritta, con inoltro secondo le modalità previste dal contratto. Le modalità messe a disposizione del cliente finale per l'esercizio del diritto di recesso devono essere tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'esercente.

- 5.2 Qualora il cliente finale domestico titolare di un contratto di fornitura eserciti il diritto di recesso al fine di cambiare esercente, si avvale del nuovo esercente per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente fornitore. Il nuovo esercente procederà all'inoltro trascorsi, qualora applicabili, i tempi previsti per l'esercizio del diritto di ripensamento dall'articolo 12, commi 12.3 e 12.4, dell'Allegato A alla deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04 o dall'articolo 11, commi 3 e 4, dell'Allegato A alla deliberazione 30 maggio 2006, n. 105/06, specificandolo in calce al modulo predisposto per la specifica richiesta.
- 5.2^{bis} Qualora il cliente finale non domestico di cui ai commi 3.1 o 4.2 titolare di un contratto di fornitura eserciti il diritto di recesso al fine di cambiare esercente, si può avvalere del nuovo esercente per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente fornitore. Il nuovo esercente procederà all'inoltro trascorsi, qualora applicabili, i tempi previsti per l'esercizio del diritto di ripensamento dall'articolo 12, commi 12.3 e 12.4, dell'Allegato A alla deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04 o dall'articolo 11, commi 3 e 4, dell'Allegato A alla deliberazione 30 maggio 2006, n. 105/06, specificandolo in calce al modulo predisposto per la specifica richiesta. Nel caso in cui il cliente finale non si avvalga del nuovo esercente per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente fornitore, la comunicazione di recesso dovrà specificare che lo stesso viene esercitato per cambio esercente.
- 5.3 Qualora il cliente finale titolare di un contratto di fornitura eserciti il diritto di recesso non al fine di cambiare esercente, ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, inoltra direttamente il recesso al proprio fornitore.
- 5.4 *abrogato*

Art. 6

Diritto di recesso unilaterale dell'esercente

- 6.1 Il contratto proposto ad un cliente finale di cui ai commi 4.1 e 4.2, anche se di fornitura congiunta, può contenere una clausola di recesso ed un termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'esercente. Il preavviso non potrà essere inferiore a sei mesi ed è esercitabile in qualsiasi momento.
- 6.2 *abrogato*
- 6.3 Il diritto di recesso dell'esercente può essere esercitato solo relativamente a un contratto concluso con un cliente non in regime di tutela.
- 6.4 Il diritto di recesso deve essere manifestato dall'esercente in forma scritta, con inoltro secondo le modalità previste dal contratto. Le modalità utilizzate dall'esercente per la manifestazione del diritto di recesso devono essere tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione della comunicazione di recesso da parte del cliente finale.

Art. 7

Decorrenza del termine di preavviso

- 7.1 Il termine di preavviso di cui ai commi 3.1, 4.1, 4.2 e 6.1 decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell'esercente o del cliente finale.
- 7.2 Il termine di preavviso di cui al comma 4.3 decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell'esercente.

Art. 8

Revoca della proposta contrattuale

- 8.1 Qualora il cliente finale domestico di gas naturale o il cliente in maggior tutela sottoscriva una proposta contrattuale irrevocabile, la stessa sarà considerata vincolante per un tempo massimo di quarantacinque giorni dalla sua sottoscrizione, fatto salvo un termine più breve contenuto nella proposta stessa.
- 8.2 Trascorso tale termine senza che l'esercente abbia espressamente accettato la proposta di cui al comma precedente, quest'ultima si deve considerare revocata. Le modalità utilizzate dall'esercente per accettare la proposta devono essere tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione della comunicazione da parte del cliente finale.

Art. 9

Disposizione transitoria

- 9.1 In relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 9.2, dell'Allegato A alla deliberazione 16 ottobre 2003, n. 118/03, dall'articolo 4, comma 4.6, dell'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 e dall'articolo 29, comma 29.2, della deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04 in vigore fino al giorno 30 settembre 2007 e dall'articolo 28, comma 28.1, della deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04 in vigore dal giorno 1° ottobre 2007, i riferimenti contenuti nel presente provvedimento a termini di preavviso non superiori a un mese, o comunque a termini di preavviso non superiori o non inferiori a multipli di un mese, devono intendersi fatti rispettivamente a un intero mese e a un multiplo di un intero mese.
- 9.2 Il comma 9.1 non si applica alla fattispecie rappresentata al comma 4.3.

Art. 10

Entrata in vigore

- 10.1 Le previsioni del presente provvedimento si applicano:
- a) ai contratti di fornitura di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela, conclusi a partire dal 1° luglio 2007 o già in essere alla stessa data;
 - b) ai contratti di fornitura di energia elettrica ai clienti finali diversi da quelli di cui alla lettera a) e ai contratti di fornitura di gas naturale a tutti i clienti finali, conclusi a partire dal 1° ottobre 2007;
 - c) al primo rinnovo e comunque trascorsi non oltre 365 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento ai contratti già in essere al momento della pubblicazione o conclusi entro il 30 settembre 2007 relativi a clienti finali di cui alla lettera b);
 - d) ai contratti di fornitura congiunta con la tempistica più favorevole al cliente finale fra quelle previste alle lettere precedenti;
 - e) alle proposte contrattuali di clienti in maggior tutela, sottoscritte a partire dal 1° luglio 2007;
 - f) alle proposte contrattuali di clienti finali domestici di gas naturale, sottoscritte a partire dal 1° ottobre 2007.

10.2 Le previsioni in materia di recesso di cui alla deliberazione 26 maggio 1999, n. 78/99, come successivamente integrata e modificata, alla deliberazione 20 ottobre 1999, n. 158/99, alla deliberazione 7 agosto 2001, n. 184/01 come successivamente integrata e modificata, e alla deliberazione 30 giugno 2004, n. 107/04, si intendono integralmente abrogate dal presente provvedimento secondo le tempistiche previste al comma 10.1.